



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PATRIMONIO

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio professionale di brokeraggio in materia assicurativa a favore della Città Metropolitana di Palermo (di seguito denominata stazione appaltante e/o soggetto contraente) con un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker) regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Città Metropolitana di Palermo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.

In particolare saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la stazione appaltante è soggetta;
- b) studio della prevenzione e protezione;
- c) analisi delle polizze assicurative in capo alla stazione appaltante, ai suoi dirigenti, funzionari e/o dipendenti e delle loro relative coperture assicurative, consulenza e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture dell'Ente;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- f) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alla reale necessità della stazione appaltante e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela delle amministrazioni, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività della stazione appaltante;
- g) assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure, dei capitolati e dei documenti di gara, strutturati in base alle reali necessità, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- h) predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;

- i) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, scadenza dei termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- j) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della stazione appaltante e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- k) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), al fine di giungere all'ottimizzazione dei tempi di liquidazione da parte delle compagnie sia nei confronti della stazione appaltante, che verso i terzi danneggiati;
- l) predisposizione di un rapporto annuale dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premio/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie ed ogni altra informazione utile, e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- m) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- n) servizio di stima assicurativa annuale relativamente ai fabbricati di proprietà o locazione/comodato adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico;
- o) resa di pareri assistenza e consulenza non solo a gli uffici assicurazioni della stazione appaltante ma anche ad altri settori e/o uffici della stessa, su questioni in materia assicurativa o attinente;
- p) formazione e aggiornamento del personale;
- q) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- r) gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari della stazione appaltante, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari a **2 (due) anni** e decorre dalla data di stipula del contratto.

In caso di risoluzione anticipata dell'Incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di gara e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo degli enti, indicato all'art. 1.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città Metropolitana di Palermo alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

La percentuale di provvigione, nonché il suo valore dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale;

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER PREMI ASSICURATIVI CON COPERTURE FINANZIARIE NEGLI ANNI 2019 E 2020

		Premio annuo lordo 2019	Corrispettivo annuo per il servizio di brokeraggio posto a base di gara Max p.p. 13% Rami diversi RCA
1	Assicurazione su beni mobili e immobili dell'Ente	€ 661.393,54	€ 85.981,16

		Premio annuo lordo 2020	Corrispettivo annuo per il servizio di brokeraggio posto a base di gara Max p.p. 9% Rami RCA Max p.p. 13% Rami diversi RCA
1	Copertura Assicurativa completa autovetture di proprietà	€ 40.000,00	€ 3.600,00
2	Assicurazione su beni mobili e immobili dell'Ente	€ 661.393,54	€ 85.981,16
3	Assicurazione rischi personale tecnico	€ 20.000,00	€ 1.800,00

Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell'appalto viene stimato in **€ 177.362,32** così ripartito “**€ 3.600,00 ramo RCA ed € 173.762,32 ramo diverso da RCA**” al netto delle imposte.

Detto importo è stato calcolato applicando le percentuali di cui sopra.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA – CRITERIO AGGIUDICAZIONE

Affidamento ai sensi dell'art. 60 (procedura aperta) del D.lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore secondo i criteri di assegnazione di seguito specificati:

Offerta tecnica, fino a punti 70/100 attribuiti secondo la TABELLA 1):

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti elementi, desumibili da una relazione di max 15 facciate in formato A4 dimensione minima carattere 11 nella quale il concorrente dovrà illustrare, in maniera chiara e dettagliata.

Il punteggio relativo alle modalità operative verrà attribuito (criterio e sub criterio), ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, in base alle caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative del piano stesso che il broker (o l'ATI) partecipante intende adottare per l'analisi dei rischi e per la razionalizzazione del sistema assicurativo dell'Ente.

Ai fini della valutazione di cui al punto precedente ciascun componente della Commissione attribuisce un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in base al criterio) variabile da 0 a 1, come da schema sottoriportato:

Valutazione	Giudizio	Coefficiente Qualità
OTTIMO	Progetto ben strutturato che si sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto.	1
BUONO	Progetto adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti.	0,75
SUFFICIENTE	Progetto accettabile ma poco strutturato.	0,50
SCARSO	Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato.	0,25
INSUFFICIENTE	Progetto carente, generico ed inadeguato.	0

TABELLA 1)

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX		
1	Le modalità e i metodi che si intendono seguire per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto con i sub criteri di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3.	40	1.1	Assistenza nell'espletamento delle procedure di gara	15	Verranno valutate e premiate le offerte che assicurino le migliori modalità di ausilio all'ente nella predisposizione degli atti e documentazione di gara.	
			1.2	Resa di pareri e aggiornamento legislativo	15	Verranno valutate e premiate le offerte che assicurino le migliori e più tempestive modalità di supporto agli uffici dell'ente.	
			1.3	Attività proposte per la corretta gestione programma assicurativo	10	Verranno valutate e premiate le offerte che assicurino la migliore gestione tecnica ed amministrativa, anche con la predisposizione di appositi report tramite supporti informatici	
2	Modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi	15			15	Verranno valutate e premiate le offerte che assicurino le migliori prassi per la gestione dei sinistri, anche in un'ottica di ottimizzazione e semplificazione delle procedure.	
	La composizione dello staff tecnico proposto per lo svolgimento del servizio che assisterà l'Ente con l'indicazione specifica dei broker professionisti in loco al quale l'Ente dovrà fare riferimento per la gestione e la consulenza.	10			10	Verranno valutate e premiate le offerte che assicurano uno staff di professionisti con esperienza nel settore (con particolare riferimento all'esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche Amministrazioni), la completezza delle professionalità offerte, nonché di una consona articolazione della struttura e delle relative responsabilità anche nei confronti dell'Ente.	

Eventuali servizi aggiuntivi che il concorrente è disposto a prestare gratuitamente e che rientrano nell'ambito delle attività consentite ai broker ai sensi del Dec. lgs 209 del 07/05/2005 nonché ogni altro aspetto riguardante il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo e ritenuto di interesse per l'attività a favore dell'Ente.	5			5	Verranno valutate e premiate le offerte che propongano ulteriori servizi e/o prodotti senza alcun aggravio a carico dell'Ente che siano strettamente legati a compiti propri del broker e di cui venga dimostrata l'efficacia e la fattibilità.
<i>TOTALE</i>	70			70	

Offerta economica, fino a punti 30/100 così attribuiti:

I punteggi saranno attribuiti come segue sulla base dell'offerta economica presentata dal concorrente:

- Provvigioni ramo RCA – **Max 10 punti**
 fino al massimo del 5% 10 punti
 oltre il 5% fino a un massimo di 7% 6 punti
 oltre il 7% fino a un massimo di 9% 3 punti
 oltre il 9% 0 punti
- Provvigioni su rami diversi da RCA – **Max 20 punti**
 fino al massimo del 9% 20 punti
 oltre il 9% fino a un massimo di 11% 15 punti
 oltre il 11% fino a un massimo di 13% 10 punti
 oltre il 13% 0 punti

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in favore dell'Impresa che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio conseguibile pari a 100 punti.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti generali e di capacità tecnico-professionali:

- a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3, del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quella oggetto;
- c) Iscrizione al registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito dall'art. 109 del D.L.vo 209/2005;

- d) avere effettuato, nel triennio antecedente, servizi di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati, fra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche per un corrispettivo complessivo non inferiore al prezzo posto a base di gara (€ 177.362,32 - € 3.600,00 ramo RCA ed€ 173.762,32 ramo diverso da RCA); I partecipanti dovranno specificare in sede di gara i committenti dei servizi, le prestazioni svolte, gli importi contrattuali ed il periodo di esecuzione;
- e) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n°165/2001.
- f) possesso di una polizza, obbligatoria per l'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi, per la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005, con un massimale non inferiore € 5.000.000,00--.

ART.6 - ALTRI OBBLIGHI

Il Broker si obbliga inoltre:

- ad accettare senza condizione o riserva di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, del disciplinare di gara e di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, nonché la conoscenza di tutte le condizioni locali e delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta;

- a) ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Capitolato d'Appalto;
- b) al rispetto, all'interno della propria azienda, del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonché agli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- c) al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- d) all'osservanza degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Palermo disponibile nel sito istituzionale.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Città Metropolitana di Palermo l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente, né è in grado di impegnare gli stessi se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

In caso di aggiudicazione ad una R.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per

l'esecuzione dell'incarico per la stazione appaltante, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla stessa.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari alla stessa, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Sono a carico del Broker Aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'Incarico,
- i rischi connessi all'esecuzione dell'Incarico,
- la Città Metropolitana di Palermo ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'Incarico, nei termini previsti dalla legge, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

Il Broker assume l'onere di consegnare, entro e non oltre, 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione tutta la documentazione necessaria per espletare la gara per le coperture assicurative a favore dell'Ente, pena decadenza dell'incarico e diritto di rivalsa.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

La Città Metropolitana di Palermo provvede al pagamento dei premi assicurativi, tramite il Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il pagamento così effettuato, avrà valore liberatorio per la Città Metropolitana di Palermo, non essendo imputabile alla stessa l'eventuale ritardato pagamento alle Compagnie assicuratrici da parte del Broker.

Il Broker si impegna a trasmettere alla Città Metropolitana di Palermo le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 – REFERENTE DEL BROKER E STAFF DI INTERFACCIA CON LA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura della squadra di interfaccia con la Città Metropolitana di Palermo, all'interno del quale deve essere individuato un referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni

richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Palermo, eventualmente anche recandosi personalmente presso gli uffici della stessa.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e i suoi recapiti; dovrà altresì indicare l'eventuale sostituto anch'egli in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse della Città Metropolitana di Palermo;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione della Città Metropolitana di Palermo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire delle soluzioni che risultino completamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività della Città Metropolitana di Palermo;
- avvisare tempestivamente l'amministrazione contraente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.

La Città Metropolitana di Palermo si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza, senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della stessa, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di cui al D. Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni per la buona riuscita del servizio ed è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a concludere, modificare o integrare alla stazione appaltante.

Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Ente competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al precedente art. 11.

ART. 13 – TRASFERIMENTO PRATICHE

L'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio secondo i termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 7 o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà dell'amministrazione contraente, risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

La risoluzione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Broker.

La Città Metropolitana di Palermo si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 11.

In tutte le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al broker, l'Amministrazione escuterà la garanzia e fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Il contratto si risolve altresì di diritto nell'ipotesi di:

- inadempienza del Broker non ottemperanza ultimo comma art. 7 presente capitolato;
- cancellazione dell'iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005;
- violazione agli obblighi di cui al successivo art. 20 di questo capitolato speciale (tracciabilità dei flussi finanziari);
- abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore; frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
- cessione totale o parziale del contratto e subappalto;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;

- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione.

Si ha riguardo a quanto stabilito dagli artt. 108 e 109 D.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione e recesso dal contratto.

La Città Metropolitana di Palermo si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.

L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta della Città Metropolitana di Palermo, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso da parte della Città Metropolitana di Palermo, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 15 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Garanzia provvisoria prestata a favore della Città Metropolitana di Palermo pari al 2% dell'importo a base d'asta, da costituirsi nelle forme e nelle condizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla garanzia definitiva in favore della stazione appaltante svincolata ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà prestare prima della stipula del contratto, apposita garanzia per il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, di importo pari al 10% del valore del contratto, a favore della Città Metropolitana di Palermo, mediante fidejussione bancaria o assicurativa conforme agli schemi previsti dal DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento con conseguente incameramento da parte della Città Metropolitana di Palermo della garanzia

provvisoria e l'applicazione delle sanzioni di legge; è facoltà della stazione appaltante procedere allo scorrimento della graduatoria.

La garanzia definitiva sarà svincolata e restituita a conclusione del rapporto, una volta accertato l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 17 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

ART. 18 – D.U.V.R.I.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza.

Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali dell'Amministrazione.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con il presente procedimento di gara saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Città Metropolitana di Palermo, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679 e dalle disposizioni nazionali in materia.

ART. 20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla Città Metropolitana di Palermo ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno deferite al foro di Palermo in via esclusiva.

ART. 22 – EFFETTO OBBLIGATORIO

Il concorrente è vincolato dal momento della presentazione dell'offerta; l'amministrazione è vincolata dalla conferma d'ordine.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, convertito con Legge n. 217 del 17.12.2010;

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, al D.lgs 50/2016 (e .s.m.i), al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia, oltre che al Codice Civile.

Il RUP

Ing. Lorenzo Fruscione

Il Direttore del Patrimonio

Arch. Giuseppa Di Grigoli
